

**Ambito Territoriale di Caccia**  
**Provincia di Bari**  
**Via Divisione Acqui sn**  
**70126 BARI (BA)**  
**Cod. Fisc. 93163010726**

=====

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**  
-PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DI BARI PROT. 36/ D.P. DEL 14 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

**N° 14/2011                      DEL 25/02/11**

**Oggetto: Regolamento battuta al Cinghiale ed alla Volpe.**  
**Proposte di modifica.**

L'anno duemilaundici addì 25 del mese di Febbraio alle ore 18,30 nella sede dell'ATC, in Bari alla Via Divisione Acqui, si è riunito il Comitato di Gestione

**alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. risultano presenti o assenti:**

	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>		<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
01	<b>MINCUZZI</b>	<b>MATTIA</b>	Presidente	X	
02	<b>LORUSSO</b>	<b>CARLO</b>	V/Presidente	X	
03	<b>LASTELLA</b>	<b>VINCENZO</b>	Dir. Tecnico	X	
04	<b>PUPILLO</b>	<b>FRANCESCO</b>	Segretario Am.	X	
05	<b>ARTAL</b>	<b>VINCENZO</b>	Tesoriere	X	
06	<b>ACCETTA</b>	<b>ANTONIO</b>	Componente	X	
07	<b>COLONNA</b>	<b>MICHELE</b>	Componente	X	
08	<b>DEL VECCHIO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	Componente	X	
09	<b>D'ONGHIA</b>	<b>GIUSEPPE</b>	Componente	X	
10	<b>FALCICCHIO</b>	<b>TOMMASO</b>	Componente	X	
11	<b>GALLUCCI</b>	<b>ANTONIO</b>	Componente	X	
12	<b>GATTI</b>	<b>CESARE</b>	Componente	X	
13	<b>LATORRACA</b>	<b>VITO</b>	Componente		X
14	<b>LORUSSO</b>	<b>BENEDETTO</b>	Componente	X	
15	<b>LOZITO</b>	<b>VINCENZO</b>	Componente	X	
16	<b>NOTARNICOLA</b>	<b>GIOVANNI</b>	Componente	X	
17	<b>PETROSINO</b>	<b>LEONARDO</b>	Componente		X
18	<b>PISCOPO</b>	<b>MICHELE</b>	Componente	X	
19	<b>STRAGAPEDE</b>	<b>BIAGIO</b>	Componente		X
20	<b>TUCCILLO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	Componente		X

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta. Indi passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## VISTO

- il “Regolamento provinciale relativo alla caccia in battuta al Cinghiale” (all. a);
- il “Regolamento provinciale relativo alla caccia in battuta al Volpe” (all. b);
- la delibera di C.d.G. n. 28/10 del 29/10/10 avente come oggetto “Adempimenti per caccia in battuta al Cinghiale” (all. c);
- i rilievi formulati dal C.T.F.V. della Provincia di Bari nella seduta del 16/12/10 di cui al verbale del 29/12/10 prot. 1416/C (all. d);
- la nota del 11/01/11 prot. 79/C, a firma del Dir. Servizio Caccia e Pesca dr. Degiorgio Francesco (all. e), e le motivazioni addotte dallo stesso nel provvedimento di diniego allo svolgimento delle battute al cinghiale per l’annata venatoria trascorsa;
- il perdurare delle criticità emerse in ordine alla reale efficacia dei Regolamenti Provinciali innanzi richiamati;

## UDITA

la relazione del Direttore Tecnico Lastella Vincenzo e del Vicepresidente Lorusso Carlo e viste le ipotesi di regolamento provinciale relativo alla “Caccia in battuta al Cinghiale” (all. f) ed il regolamento provinciale relativo alla “Caccia in battuta al Volpe” (all. g); dagli stessi predisposti;

## CONSIDERATA

- l’esigenza di consentire ai cacciatori iscritti all’ATC l’esercizio venatorio nella forma di “Caccia in battuta” sia al Cinghiale che alla Volpe;

Alla luce di quanto sopra

## il COMITATO DI GESTIONE DELIBERA

con voti espressi nei modi di legge: UNANIMITA’

1. che le premesse formano parte integrante della presente delibera;
2. di approvare le predette ipotesi di “Regolamento provinciale relativo alla caccia in battuta al Cinghiale” (all. f) ed il “Regolamento provinciale relativo alla caccia in battuta al Volpe” (all. g);
3. di proporre al Consiglio Provinciale di Bari di adottare le ipotesi predisposte dal C.d.G. dei predetti regolamenti, sottoponendo gli stessi all’attenzione del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Bari *Prof. Schittulli Francesco*, della Commissione Agricoltura e del Dir. Serv. Caccia e Pesca dr. Degiorgio;
4. di richiedere all’ISPRA parere circa il periodo migliore di caccia in Regione Puglia cui sottoporre la specie Cinghiale (*Sus scrofa*) tra quelli indicati all’art. 31 c.1 let. d) della L.R. 27/98 (dal 1° Ottobre al 31 Dicembre o dal 1° Novembre al 31 Gennaio) in considerazione della biologia riproduttiva propria della specie in aree caratterizzate da “*clima temperato caldo mediterraneo*”;
5. di trasmettere lo stesso parere, al suo ricevimento, al Settore regionale di riferimento;
6. di trasmettere copia del presente atto deliberativo a:
  - a) all’Amministrazione Provinciale di Bari;
  - b) al Collegio dei Sindaci Revisori.



## SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CACCIA E PESCA

### REGOLAMENTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE

**ART. 1** - “Il regolamento serve a salvaguardare la sicurezza dei partecipanti e di quanti si possano trovare sul territorio interessato”.

Il Comitato di Gestione dell’ATC, avvalendosi dei gruppi di lavoro di cui all’art. 15 del R.R. N. 3/99, provvede annualmente a:

- Rendere noti i territori con l’indicazione dell’estensione individuati per effettuare le battute di caccia al cinghiale:
- Individuare i siti idonei ed installare altane, stabilendone l’angolo di tiro;
- Elaborare una precisa mappa che riporti i territori e relativi sentieri da battere, la posizione esatta degli appostamenti ed ogni altro rilievo importante;
- Comunicare alla Provincia il numero totale dei cinghiali abbattibili durante l’annata venatoria in battuta, sulla base dei censimenti effettuati con il controllo della stessa;
- Indicare il numero complessivo di cinghiali abbattibili in ogni singola battuta come di seguito riportato;
- Effettuare annualmente censimenti, con il controllo della Provincia, riguardanti la consistenza numerica della specie cinghiale presente sul territorio e redigere un dettagliato resoconto;
- Inviare una copia del resoconto del censimento e una copia del piano di prelievo al Servizio Caccia della Provincia per la relativa autorizzazione ed approvazione.

**ART. 2** - La caccia in battuta al cinghiale nella Provincia di Bari, è consentita nei limiti previsti dal Calendario Venatorio annuale, in un giorno infrasettimanale e la domenica, dalle ore 8,00 al tramonto e soltanto nel territorio agro silvo pastorale autorizzato e previsto per la battuta .

**ART. 3** - La battuta di caccia al cinghiale deve essere esercitata con l’ausilio dei cani da cinghiale, con battitori e con squadre di cacciatori iscritti all’ATC della provincia di Bari. Il numero complessivo dei partecipanti alla battuta non potrà essere inferiore a dieci e non superiore a trenta.

La eventuale partecipazione alla battuta di cacciatori di altre province pugliesi potrà essere ammessa nella misura di 1/5 dei partecipanti.

**ART. 4** – Nelle aree in cui verranno effettuate le battute al cinghiale è obbligatoria l’installazione delle relative altane ove prenderanno posto i cacciatori non più di due per altana; le stesse saranno installate a cura e spese dell’ATC. Ogni altana osserverà scrupolosamente l’angolo di tiro previsto per la stessa. L’installazione delle altane potrà avvenire previa autorizzazione da parte del proprietario del terreno e con il controllo della Provincia.

**ART. 5** - E' fatto obbligo per i battitori, il capo squadra e per gli addetti di vigilanza presenti, indossare giubbotti fosforescenti di colore arancione, giallo o rosso, forniti per la giornata di caccia, dal Comitato di Gestione dell'ATC, e restituiti allo stesso al termine della battuta, tramite il capo caccia.

**ART. 6** – Il capo squadra inoltra la richiesta di nulla osta allo svolgimento della battuta di caccia all'A.T.C., indicando, inoltre, data, luogo e numero dei partecipanti.

**ART. 7** - Le autorizzazioni, rilasciate dalla Provincia, devono essere esposte presso il Servizio Caccia della Provincia ed alla sede dell'ATC. Il capo squadra deve effettuare richiesta di autorizzazione debitamente firmata, indirizzata al Servizio Caccia della Provincia almeno 20 giorni prima della data dello svolgimento della battuta. Tale richiesta deve contenere:

- a. Nulla osta a firma del Presidente del Comitato di Gestione ATC;
- b. Cognome, nome, comune di residenza ed indirizzo di ciascun componente la squadra;
- c. Per i cacciatori il numero del tesserino regionale, del porto d'armi, copia del versamento della quota di partecipazione all'ATC, gli estremi dell'assicurazione, il tutto in corso di validità;
- d. La data prescelta per la battuta e relativo orario di inizio e termine della stessa;
- e. La località in cui si intende effettuare la battuta e luogo di eventuale raduno.

**ART. 8** - Il Servizio Caccia della Provincia provvederà a richiedere l'intervento della vigilanza, anche volontaria, per lo svolgimento della battuta.

**ART. 9** – E' fatto obbligo al capo squadra di provvedere ad apporre, prima della battuta, appositi cartelli di pericolo, fosforescenti, con scritta "battuta di caccia in corso", lungo tutto il perimetro interessato alla stessa, ben visibili l'uno dall'altro, come esplicitato all'art. 20 L.R. n. 27/98. Detta segnaletica dovrà essere ritirata dal capo squadra, **dall'A.T.C. ,almeno due giorni prima della battuta, e restituita allo stesso, entro 2 (due) giorni.**

**ART. 10** –Al capo squadra, responsabile dell'organizzazione della battuta, è rigorosamente richiesta una profonda conoscenza delle zone interessate alle battute, l'ubicazione delle poste e l'angolo di tiro. Inoltre, deve:

- Illustrare ai partecipanti la battuta, il comportamento corretto da tenersi, nonché l'osservanza del regolamento;
- Assicurarsi che gli organi addetti alla vigilanza, abbiano ultimato i compiti ad essi demandati;
- Accompagnare i cacciatori alle poste assegnate per sorteggio, con il fucile chiuso in apposita custodia, indicando ad ognuno l'angolazione di tiro, che dovrà essere osservata scrupolosamente;
- Disporre l'ordine della canizza e dei battitori;
- Dare inizio alla battuta e termine della stessa, con apposito segnalatore acustico;
- Provvedere a far annotare l'abbattimento del selvatico sul tesserino venatorio regionale del cacciatore autore dell'abbattimento;

- Provvedere, nel più breve tempo possibile, al controllo dei capi abbattuti.

**ART. 11** – Il capo squadra, entro e non oltre i tre giorni successivi la battuta, provvederà ad inviare al Servizio Caccia della Provincia, una relazione contenente il numero dei capi prelevati, il peso, il sesso, il luogo dell'abbattimento, nonché le condizioni generali del soggetto, come previsto dal Programma Venatorio Regionale. Il Servizio Caccia provvederà ad eventuali, ulteriori accertamenti che riterrà opportuni.

**ART. 12** – Ogni squadra, formata da un minimo di dieci ad un massimo di trenta componenti, non può abbattere un numero di capi superiore al numero dei cacciatori partecipanti. Ogni cacciatore non può appartenere a più di una squadra. I battitori e/o canai non possono usare armi durante la battuta, se non la pistola a salve. E' consentito l'uso di radio ricetrasmittenti autorizzate. E' vietato abbattere i giovani di cinghiale di peso inferiore a Kg. 20, nonché femmine visibilmente gravide, nonché qualsiasi altro tipo di fauna. Le armi consentite sono quelle previste dall'art. 32 L.R- n. 27/98. Ogni componente la squadra deve munirsi di fotocopia dell'autorizzazione, al fine di esibirla, su richiesta degli organi di vigilanza.

**ART. 13** – Sul territorio interessato alla battuta, durante la giornata prevista, è vietato, per questioni di sicurezza, agli estranei il vagare, e il soffermarsi, dalle ore 8,00 al tramonto.

**ART. 14** – Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni regionali in materia di caccia. I trasgressori del presente regolamento, saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa e la battuta verrà sospesa a cura del capo squadra e segnalato alla Provincia.

# PROPOSTA DI MODIFICA DEL C.d.G. ATC BARI

## REGOLAMENTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE

**ART. 1** - “Il presente regolamento serve a salvaguardare la sicurezza dei partecipanti alla caccia in battuta al cinghiale e di quanti si possano trovare sul territorio interessato”.

Il Comitato di Gestione dell’ATC, avvalendosi dei gruppi di lavoro di cui all’art. 15 del R.R. N. 3/99, provvede annualmente a:

- effettuare i censimenti, con il controllo della Provincia, riguardanti la consistenza numerica della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell’ATC;
- inviare, entro agosto, al Servizio Caccia della Provincia il “resoconto dei censimenti” ed il “piano di prelievo” al cui interno dovranno essere indicati i “territorio di caccia” individuati per effettuare le battute di caccia e la loro estensione, il numero totale dei capi abbattibili in battuta nell’annata venatoria. Dette documentazioni, entro il mese di settembre, saranno esaminati dal Servizio Caccia per la successiva approvazione ed autorizzazione;
- elaborare per ciascun “territorio di caccia” individuato una mappa di dettaglio che riporti l’orografia del territorio ed ogni altro rilievo importante utile allo svolgimento della battuta;
- predisporre la modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione ed alle allegate autocertificazioni dei partecipanti alla battuta, allo schema di relazione ed alle allegate schede di rilevamento degli effettivi partecipanti alla battuta e dei dati biometrici e sanitari dei capi abbattuti (peso, sesso, età, ecc.), nonché gli appositi cartelli di pericolo. Detta modulistica dovrà essere tutta scaricabile dal sito ufficiale dell’ATC.
- fornire il caposquadra di un adeguato numero di contrassegni identificativi da apporre sui capi abbattuti.

**ART. 2** - La caccia in battuta al cinghiale nella Provincia di Bari, è consentita nei limiti previsti dal Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica, dalle ore 8,00 al tramonto limitatamente al “territorio di caccia” autorizzato e previsto per la battuta.

**ART. 3** - La forma di caccia in battuta al cinghiale potrà essere esercitata esclusivamente da squadre di cacciatori iscritti all’ATC della Provincia di Bari, con l’ausilio di battitori, canettieri e cani da cinghiale. Il numero complessivo dei partecipanti alla battuta non potrà essere inferiore a dieci e non superiore a trenta.

L’eventuale partecipazione alla battuta di cacciatori di altre province pugliesi potrà essere ammessa nella misura di 1/5 dei partecipanti previo versamento del contributo di partecipazione alle spese di gestione del territorio fissato con il Programma Venatorio.

**ART. 4** – Nel “territorio di caccia” individuato in cui verrà effettuata la battuta al cinghiale è obbligatorio occupare le poste indicate dal capo squadra. Ogni cacciatore alla posta osserverà scrupolosamente le disposizioni impartite dal capo squadra in merito all’angolo di tiro previsto per la stessa.

**ART. 5** - E' fatto obbligo a tutti i partecipanti alla battuta di caccia, cacciatori battitori, canettieri, ed agli addetti alla vigilanza presenti, indossare giubbotti fosforescenti di colore arancione o giallo o rosso. L'intera muta dei cani dovrà essere dotata di campano.

**ART. 6** – La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della/e battuta/e, a firma del capo squadra, dovrà essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., all'ATC e per conoscenza al Servizio Caccia della Provincia, dal 01 al 10 del mese precedente la/e data/e di svolgimento della/e battuta/e utilizzando l'apposita modulistica. Nella stessa richiesta dovrà altresì essere indicata/e la/e data/e ed il/i "territorio di caccia" ove avrà/avranno luogo la/e battuta/e, gli eventuali luoghi di raduno e l'eventuale soggetto indicato e abilitato a svolgere in assenza del capo squadra detto ruolo.

Tale richiesta, in allegato, dovrà contenere:

- f. l'elenco di tutti i componenti la squadra (cacciatori, battitori e canettieri); ciascuno di essi dovrà compilare apposito modulo di autocertificazione dei dati anagrafici (cognome, nome, comune di residenza ed indirizzo) e delle documentazioni in suo possesso (porto di fucile, tesserino regionale, assicurazione, iscrizione all'ATC), in corso di validità, necessarie per esercitare l'attività venatoria nell'ATC.

**ART. 7** – L'ATC, entro il 20 del mese precedente le battute, provvede alla compilazione del calendario mensile delle battute dandone comunicazione scritta al Servizio Caccia della Provincia e pubblicandolo sul sito dell'ente. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle battute dal 01 ottobre al 31 dicembre saranno rilasciate dall'ATC e dovranno essere trasmesse agli aventi titolo ed al Servizio Caccia della Provincia per i successivi adempimenti. Alle predette autorizzazioni dovranno essere allegate le mappe di dettaglio dei "territorio di caccia" indicanti l'orografia dei territori ed ogni altro rilievo importante utile allo svolgimento della battuta.

Le autorizzazioni per lo svolgimento delle battute dal 01 gennaio al 31 gennaio saranno rilasciate dalla Servizio Caccia della Provincia a seguito istruttoria preliminare e nullaosta dell'ATC.

**ART. 8** - Il Servizio Caccia della Provincia, per tempo, provvederà a richiedere l'intervento della Polizia Provinciale o dei nuclei di vigilanza venatoria per lo svolgimento delle battute.

**ART. 9** – E' fatto obbligo al capo squadra ed ai componenti la squadra provvedere ad apporre, prima della battuta o anche la sera precedente gli appositi cartelli di pericolo, "battuta di caccia al cinghiale in corso", lungo tutto il perimetro del "territorio di caccia" interessato alla stessa, ben visibili l'uno dall'altro, come esplicitato all'art. 20 L.R. n. 27/98. Al termine della battuta è fatto obbligo agli stessi provvedere a rimuovere i cartelli in precedenza apposti.

**ART. 10** – Al capo squadra, responsabile dell'organizzazione della battuta, è rigorosamente richiesta una profonda conoscenza del "territorio di caccia" interessato alla battuta, della sua orografia, dei sentieri da battere per una corretta dislocazioni delle poste e delle angolazioni di tiro che dovranno essere scrupolosamente osservate, nonchè di ogni altro rilievo importante.

Il capo squadra, deve:

- fornire ai partecipanti la battuta la fotocopia dell'autorizzazione alla battuta, al fine di esibirla, su richiesta degli organi di vigilanza;
- illustrare ai partecipanti la battuta, il comportamento corretto da tenersi;

- richiedere l'osservanza scrupolosa del presente regolamento;
- assicurarsi che gli organi addetti alla vigilanza, abbiano ultimato i compiti ad essi demandati;
- accompagnare i cacciatori alle poste, con il fucile chiuso in apposita custodia, ed assegnare a ciascuno la posta indicando l'angolazione di tiro che dovrà scrupolosamente essere osservata;
- disporre l'ordine della canizza e dei battitori;
- dare inizio e termine alla battuta, con apposito segnalatore acustico;
- accertarsi, al termine della battuta, che ciascun cacciatore autore dell'abbattimento annoti il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale in suo possesso;
- apporre, nel più breve tempo possibile, sui capi abbattuti le apposite fascette identificative fornite dall'ATC;
- effettuare, se abilitato, il rilevamento dei dati biometrici ed il controllo sanitario dei capi abbattuti, in difetto detti controlli saranno eseguiti da parte di veterinario abilitato all'esercizio della professione;
- consentire all'ATC ed al Servizio Caccia della Provincia, per motivi di studio e di ricerca, l'acquisizione degli organi interni dei capi abbattuti;
- coadiuvare sempre, purchè disarmato, il "conduttore di cani da traccia" nelle operazioni di recupero dei capi feriti;
- trasmettere, entro e non oltre i tre giorni successivi la battuta, all'ATC ed al Servizio Caccia della Provincia la relazione circa lo svolgimento della battuta, utilizzando lo schema di relazione predisposto dall'ATC e le allegate schede di rilevamento degli effettivi partecipanti alla battuta e dei dati biometrici e sanitari dei capi abbattuti.

**ART. 11** – Ogni cacciatore appartenente alla squadra, non potrà abbattere più di un capo al giorno di caccia ed il numero complessivo dei capi abbattibili per squadra non potrà essere superiore a dieci al giorno di caccia. Ogni cacciatore non può appartenere a più di una squadra nel corso della stessa stagione venatoria. I battitori e/o canai, se in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono usare armi durante la battuta, solo ed esclusivamente per abbattere i capi feriti che creano pericolo alle persone ed ai cani. E' comunque consentito l'uso di pistole a salve e di radio ricetrasmittenti autorizzate. E' vietato abbattere i giovani di cinghiale con mantello striato (da 0 a 4 mesi), nonché qualsiasi altro tipo di fauna. Le armi consentite sono quelle previste dall'art. 32 L.R- n. 27/98; è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti alla battuta detenere ed utilizzare munizioni spezzate durante il suo svolgimento. Ogni componente la squadra deve collaborare gli organi di Polizia e la vigilanza venatoria volontaria nell'esecuzione dei compiti ad essi demandati.

**ART. 12** – L'attività di recupero dei capi feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause, si configura come un servizio etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati in genere. E' fatto obbligo al cacciatore che ferisce un capo durante lo svolgimento della battuta, segnalare immediatamente il fatto al capo squadra ed ai battitori e canettieri. Le squadre organizzate per la caccia in battuta al cinghiale sono autorizzate ad effettuare in proprio il recupero dei cinghiali feriti nel corso della battuta. In questo caso il recupero deve avvenire, nel corso della stessa giornata, rispettando gli orari indicati nel presente regolamento e nel "territorio di caccia" autorizzato. Solo ed unicamente per questo particolare caso, il recupero potrà effettuarsi con i cani utilizzati per la battuta. Nel caso il recupero non sia completato al tramonto o il capo ferito abbia sconfinato dal "territorio di caccia" autorizzato il capo squadra è tenuto ad informare gli organi di vigilanza specificando il luogo delle operazioni, prima di iniziare l'intervento di recupero, mediante l'impiego di un



“conduttore di cane da traccia” reperibile fra gli iscritti nell’elenco provinciale. Sarà cura dell’ATC organizzare un “Servizio di recupero di ungulati feriti”, costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia, abilitati, a seguito di appositi corsi. L’ATC, sotto il controllo della Polizia Provinciale e del Servizio Caccia si avvale di tale servizio con particolare riferimento a:

- a) interventi in zone di protezione in cui l’attività venatoria è interdetta;
- b) interventi nei giorni di silenzio venatorio, e comunque in periodo di divieto generale dell’attività venatoria;
- c) interventi a seguito di investimenti stradali.

Il recupero e la ricerca dei capi feriti, o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti nell’elenco provinciale dei “conduttori di cani da traccia” muniti di specifica autorizzazione triennale. Durante il recupero dei capi feriti o delle carcasse, al “conduttore di cani da traccia”, è vietata qualsiasi attività venatoria, diversa dall’abbattimento del capo da recuperare. Nel corso delle operazioni di recupero, è consentito ai conduttori di cani da traccia in possesso del porto di fucile per uso caccia, ed in regola con tutte le normative vigenti, l’uso di armi da sparo; è consentito inoltre l’utilizzo di utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie e di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le leggi vigenti. Il conduttore dovrà farsi coadiuvare nelle operazioni di recupero, dal capo squadra, purchè disarmato e munito di contrassegno per marcare l’esemplare oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento il predetto contrassegno dovrà essere apposto sull’animale recuperato. Il coordinamento e l’organizzazione delle operazioni di recupero spettano sempre al conduttore abilitato incaricato. E’ fatto obbligo al “conduttore del cane da traccia” di apporre all’ausiliare apposito collare identificativo ad alta visibilità prima della fase di lancio. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione su apposito modulo, in cinque copie, e firmato sia dal “conduttore di cani da traccia” che dal capo squadra. La prima copia rimane al conduttore, la seconda all’ATC, la terza resta al capo squadra, la quarta al Servizio Caccia, la quinta alla Polizia Provinciale. L’attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria, la carcassa dell’animale ritrovato ed eventualmente abbattuto dal conduttore, è sempre di proprietà della squadra in caso di attività venatoria. L’esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero dei capi feriti o il recupero degli stessi in assenza di autorizzazione comportano la sospensione immediata per l’intera stagione venatoria in corso del capo squadra ed in forma definitiva del conduttore dalle attività di recupero dei capi feriti e la sua immediata cancellazione dall’elenco provinciale dei “conduttori di cani da traccia”.

**ART. 13** – Sul “territorio di caccia” interessato alla battuta, durante la giornata prevista, è vietato, per questioni di sicurezza, agli estranei il vagare ed il soffermarsi dalle ore 8,00 al tramonto.

**ART. 14** – I trasgressori del presente regolamento, saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa e segnalati all’ATC ed alla Provincia per essere sospesi dalla squadra per l’intera stagione venatoria in corso. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni regionali in materia di caccia.

Razze di cani che possiedono un regolamento di verifica per il lavoro su traccia di sangue in Italia:

- *HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND*

- *BAYERISCHER GEBIRG SCHWEISSHUND*

regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.7.99) società  
referente: Amatori Cani da Traccia.

- *ALPENLAENDISCHE DACHSBRAKE*

- *BASSOTTO TEDESCO*

regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana VDH DTK FCI (1.7.99) società  
referente: Deutscher Teckel Club.

- *DEUTSCHE JAGDTERRIER*

regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.1.95) società  
referente: Italiana Terrier.

E TUTTE LE RAZZE DI CUI E' PREVISTA LA PROVA DI LAVORO SU TRACCIA DI PISTA DI SANGUE  
DALLA FEDERAZIONE CINOFILA INTERNAZIONALE.

# PROPOSTA DI MODIFICA DEL C.d.G. ATC BARI

## REGOLAMENTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CACCIA IN BATTUTA AL VOLPE

**ART. 1** - “Il presente regolamento serve a salvaguardare la sicurezza dei partecipanti alla caccia in battuta alla volpe e di quanti si possano trovare sul territorio interessato”.

Il Comitato di Gestione dell'ATC, avvalendosi dei gruppi di lavoro di cui all'art. 15 del R.R. N. 3/99, provvede annualmente a:

- effettuare i censimenti, con il controllo della Provincia, riguardanti la consistenza numerica della specie Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio dell'ATC;
- inviare, entro agosto, al Servizio Caccia della Provincia il “resoconto dei censimenti” ed il “piano di prelievo” al cui interno dovranno essere indicati i “territorio di caccia” individuati per effettuare le battute di caccia e la loro estensione, il numero totale dei capi abbattibili in battuta nell'annata venatoria. Dette documentazioni, entro il mese di settembre, saranno esaminati dal Servizio Caccia per la successiva approvazione ed autorizzazione;
- elaborare per ciascun “territorio di caccia” individuato una mappa di dettaglio che riporti l'orografia del territorio ed ogni altro rilievo importante utile allo svolgimento della battuta;
- predisporre la modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione ed alle allegate autocertificazioni dei partecipanti alla battuta, allo schema di relazione ed alle allegate schede di rilevamento degli effettivi partecipanti alla battuta e dei dati biometrici e sanitari dei capi abbattuti (peso, sesso, età, ecc.), nonché gli appositi cartelli di pericolo. Detta modulistica dovrà essere tutta scaricabile dal sito ufficiale dell'ATC.
- fornire il caposquadra di un adeguato numero di contrassegni identificativi da apporre sui capi abbattuti.

**ART. 2** - La caccia in battuta alla volpe nella Provincia di Bari, è consentita nei limiti previsti dal Calendario Venatorio Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica, dalle ore 8,00 al tramonto limitatamente al “territorio di caccia” autorizzato e previsto per la battuta.

**ART. 3** - La forma di caccia in battuta alla volpe potrà essere esercitata esclusivamente da squadre di cacciatori iscritti all'ATC della Provincia di Bari, con l'ausilio di battitori, canettieri e cani da seguita e da tana. Il numero complessivo dei partecipanti alla battuta non potrà essere inferiore a dieci e non superiore a trenta.

L'eventuale partecipazione alla battuta di cacciatori di altre province pugliesi potrà essere ammessa nella misura di 1/5 dei partecipanti previo versamento del contributo di partecipazione alle spese di gestione del territorio fissato con il Programma Venatorio.

**ART. 4** – Nel “territorio di caccia” individuato in cui verrà effettuata la battuta alla volpe è obbligatorio occupare le poste indicate dal capo squadra. Ogni cacciatore alla posta osserverà scrupolosamente le disposizioni impartite dal capo squadra in merito all'angolo di tiro previsto per la stessa.

**ART. 5** - E' fatto obbligo a tutti i partecipanti alla battuta di caccia, cacciatori battitori, canettieri, ed agli addetti alla vigilanza presenti, indossare giubbotti fosforescenti di colore arancione o giallo o rosso. L'intera muta dei cani dovrà essere dotata di campano.

**ART. 6** – La richiesta di autorizzazione allo svolgimento della/e battuta/e, a firma del capo squadra, dovrà essere inoltrata, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., all'ATC e per conoscenza al Servizio Caccia della Provincia, dal 01 al 10 del mese precedente la/e data/e di svolgimento della/e battuta/e utilizzando l'apposita modulistica. Nella stessa richiesta dovrà altresì essere indicata/e la/e data/e ed il/i "territorio di caccia" ove avrà/avranno luogo la/e battuta/e, gli eventuali luoghi di raduno e l'eventuale soggetto indicato e abilitato a svolgere in assenza del capo squadra detto ruolo.

Tale richiesta, in allegato, dovrà contenere:

- g.** l'elenco di tutti i componenti la squadra (cacciatori, battitori e canettieri); ciascuno di essi dovrà compilare apposito modulo di autocertificazione dei dati anagrafici (cognome, nome, comune di residenza ed indirizzo) e delle documentazioni in suo possesso (porto di fucile, tesserino regionale, assicurazione, iscrizione all'ATC), in corso di validità, necessarie per esercitare l'attività venatoria nell'ATC.

**ART. 7** – L'ATC, entro il 20 del mese precedente le battute, provvede alla compilazione del calendario mensile delle battute dandone comunicazione scritta al Servizio Caccia della Provincia e pubblicandolo sul sito dell'ente. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle battute dal terza domenica di settembre al 31 dicembre saranno rilasciate dall'ATC e dovranno essere trasmesse agli aventi titolo ed al Servizio Caccia della Provincia per i successivi adempimenti. Alle predette autorizzazioni dovranno essere allegati le mappe di dettaglio dei "territorio di caccia" indicanti l'orografia dei territori ed ogni altro rilievo importante utile allo svolgimento della battuta.

Le autorizzazioni per lo svolgimento delle battute dal 01 gennaio al 31 gennaio saranno rilasciate dalla Servizio Caccia della Provincia a seguito istruttoria preliminare e nullaosta dell'ATC.

**ART. 8** - Il Servizio Caccia della Provincia, per tempo, provvederà a richiedere l'intervento della Polizia Provinciale o dei nuclei di vigilanza venatoria per lo svolgimento della battuta.

**ART. 9** – E' fatto obbligo al capo squadra ed ai componenti la squadra provvedere ad apporre, prima della battuta o anche la sera precedente gli appositi cartelli di pericolo, "battuta di caccia al alla volpe in corso", lungo tutto il perimetro del "territorio di caccia" interessato alla stessa, ben visibili l'uno dall'altro, come esplicitato all'art. 20 L.R. n. 27/98. Al termine della battuta è fatto obbligo agli stessi provvedere a rimuovere i cartelli in precedenza apposti.

**ART. 10** – Al capo squadra, responsabile dell'organizzazione della battuta, è rigorosamente richiesta una profonda conoscenza del "territorio di caccia" interessato alla battuta, della sua orografia, dei sentieri da battere per una corretta dislocazioni delle poste e delle angolazioni di tiro che dovranno essere scrupolosamente osservate, nonchè di ogni altro rilievo importante.

Il capo squadra, deve:

- fornire ai partecipanti la battuta la fotocopia dell'autorizzazione alla battuta, al fine di esibirla, su richiesta degli organi di vigilanza;

- illustrare ai partecipanti la battuta, il comportamento corretto da tenersi;
- richiedere l'osservanza scrupolosa del presente regolamento;
- assicurarsi che gli organi addetti alla vigilanza, abbiano ultimato i compiti ad essi demandati;
- accompagnare i cacciatori alle poste, con il fucile scarico e chiuso in apposita custodia, ed assegnare a ciascuno la posta indicando l'angolazione di tiro che dovrà scrupolosamente essere osservata;
- disporre l'ordine della canizza e dei battitori;
- dare inizio e termine alla battuta, con apposito segnalatore acustico;
- accertarsi, al termine della battuta, che ciascun cacciatore annoti i capi abbattuti sul tesserino venatorio regionale in suo possesso;
- apporre, nel più breve tempo possibile, sui capi abbattuti le apposite fascette identificative fornite dall'ATC;
- effettuare, se abilitato, il rilevamento dei dati biometrici ed il controllo sanitario dei capi abbattuti, in difetto detti controlli saranno eseguiti da parte di veterinario abilitato all'esercizio della professione;
- consentire all'ATC ed al Servizio Caccia della Provincia, per motivi di studio e di ricerca, l'acquisizione delle carcasse dei capi abbattuti;
- trasmettere, entro e non oltre i tre giorni successivi la battuta, all'ATC ed al Servizio Caccia della Provincia la relazione circa lo svolgimento della battuta, utilizzando lo schema di relazione predisposto dall'ATC e le allegate schede di rilevamento degli effettivi partecipanti alla battuta e dei dati biometrici e sanitari dei capi abbattuti.

**ART. 11** – Ogni cacciatore appartenente alla squadra, non potrà abbattere più di due capi al giorno di caccia. Ogni cacciatore non può appartenere a più di una squadra nel corso della stessa stagione venatoria. I battitori e/o canai, se in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono usare armi durante la battuta, solo ed esclusivamente per abbattere i capi in uscita delle tane. E' comunque consentito l'uso di pistole a salve e di radio ricetrasmittenti autorizzate. E' vietato abbattere qualsiasi altro tipo di fauna. Le armi consentite sono quelle previste dall'art. 32 L.R- n. 27/98. Ogni componente la squadra deve collaborare gli organi di Polizia e la vigilanza venatoria volontaria nell'esecuzione dei compiti ad essi demandati.

**ART. 12** – Sul "territorio di caccia" interessato alla battuta, durante la giornata prevista, è vietato, per questioni di sicurezza, agli estranei il vagare ed il soffermarsi dalle ore 8,00 al tramonto.

**ART. 13** – I trasgressori del presente regolamento, saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa e segnalati all'ATC ed alla Provincia per essere sospesi dalla squadra per l'intera stagione venatoria in corso. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni regionali in materia di caccia.

Pareri sulla proposta di deliberazione

PER LA REGOLARITA CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

Si esprime parere .....

Il Tesoriere

\_\_\_\_\_  
(dott. Vincenzo ARTAL)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA NEI MODI DI LEGGE

Il Segretario

\_\_\_\_\_  
(sig. Francesco PUPILLO)

IL PRESIDENTE DI QUESTO A.T.C. VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE COPIA CONFORME DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è depositata presso gli uffici dell'ATC ed è registrata nell'apposito registro delle delibere;
- sarà inviata all'Amministrazione Provinciale di BARI (Servizio Caccia e Pesca)
- sarà inviata al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori;
- è stata dichiarata esecutiva.

Bari \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'ATC

\_\_\_\_\_  
(sig. Mattia MINCUZZI)